

REGOLAMENTAZIONE ISTITUTIVA, STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL' "OSSERVATORIO DELLA LEGALITA', DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DELLA PERTINENTE ANAGRAFE DELL'AMMINISTRAZIONE"

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 1 di 33



INDICE SOMMARIO

TITOLO I – Disposizioni istitutive e organizzative generali
Art. 1 – Istituzione osservatorio della legalità, della trasparenza Amministrativa – Finalità e
funzioni generali
Art. 2 – Anagrafe amministratori – dirigenti – collaboratori
Art. 3 – Estensione competenze osservatorio e relative operazioni di anagrafe ad altri soggetti
Art. 4 – Finalità dell'Osservatorio e dell'anagrafe amministrativa/burocratica pag. 7
Art. 5 – Organizzazione dell'Osservatorio: dotazioni umane e strumentali pag. 8
Art. 6 – Funzioni di soprintendenza e di garanzia pag.9
TITOLO II - Esplicitazione competenze dell'Osservatorio
<u>CAPO I</u> – Verifica condizioni di legittimità – compatibilità e moralità
Art. 7 – Verifica condizioni di legalità delle cariche politico-amministrative e di altri incarichi
e relativi effetti
Art. 8 – Elementi informativi di rilevanza penale
Art. 9 – Relazione esplicativa a seguito di informazioni di garanzia, provvedi menti di rinvio a
giudizio, applicazione di misure di prevenzione diverse da quelle che determinano
l'incandidabilità pag.14
Art.10 – Illiceità/illegittimità e ipotesi di reato denunciate attraverso esposti o attraverso
scritti anonimi
$\underline{\textbf{CAPO II}} - \textbf{Verifiche elementi che incidono sul corretto esercizio delle \ \ \textbf{cariche e delle funzioni}$
Art.11 – Valutazione condizioni soggettive influenti ai fini del corretto esercizio delle cariche e
delle funzioni amministrative
Art.12 – Ambito delle verifiche
Art.13 – Autodichiarazione delle condizioni soggettive specifiche pag.18
Art.14 – Criteri di svolgimento ed esito delle operazioni di verifica pag.19

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 2 di 33



Il Presidente

CAPO III – Verifica condizioni di legittimità e di trasparenza delle procedure d'app	palto
Art.15 – Trasparenza e legalità procedure amministrative	pag.20
Art.16 – Criteri di svolgimento delle verifiche e relativo esito	pag.20
Art.17 – Verifica condizioni di legalità e di trasparenza nelle procedure d'	appalto
	pag.21
Art.18 – Esito delle verifiche operate in ordine alle procedure d'appalto	pag.21
Art.19 - Congegni disciplinari per le operazioni di verifica delle procedure d'	appalto
	pag.22
TITOLO III – Disciplina dell'anagrafe politico-amministrativa	
Art.20 – Strutturazione dell'anagrafe politico-amministrativa: schedari	pag.23
Art.21 – Rispetto delle norme in materia di protezione di dati personaliconsenso degli i	nteressat
eventuale autorizzazione del garante	pag.24
Art.22 - Partecipazione aggiornamento elementi raccolti dall'anagrafe	pag.25
Art.23 – Accesso all'anagrafe – accertamenti di rilevanza penale	pag.25
Art.24 – Misure di sicurezza – distruzione elementi informativi	pag.26
TITOLO IV – Linee direttive per l'approntamento del codice etico della Provincia Re	gionale
di Trapani	
Art.25 – Approntamento di un codice etico: contenuto del codice	pag.27
Art.26 – Finalità del codice etico	pag.27
Art.27 – Articolazione strutturale del codice etico	pag.28
Art.28 - Principi generali e norme comportamentali fondamentali da introdurre nel	l codice
etico	pag.28
Art.29 – Criteri sanzionatori	pag.30
TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali	
Art.30 – Eventuali direttive o disposizioni presidenziali finalizzate all'attuazio	one del
regolamento	pag.31
Art.31 – Attivazione dell'Osservatorio e dell'anagrafe	pag.31
Art.32 – Predisposizione del codice etico e relativo regime transitorio	pag.32
Art.33 – Disposizione operativa transitoria	pag.32
Art.34 – Approvazione ed entrata in vigore del regolamento	pag.32

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 3 di 33



TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUTIVE E ORGANIZZATIVE GENERALI

<u>- ART. 1 -</u>

ISTITUZIONE OSSERVATORIO DELLA LEGALITA', E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

FINALITA' E FUNZIONI GENERALI

- 1 E' istituito, nell'ambito dell'organizzazione politico/amministrativo della Provincia Regionale di Trapani, l'Osservatorio della legalità, della trasparenza dei ruoli e delle attività politico-amministrative, alle condizioni e secondo i criteri fissati dal presente disciplinare di organizzazione strutturale e funzionale, costituente ad ogni effetto regolamentazione organizzativa/ordinamentale di un ufficio/servizio interno a supporto della Presidenza.
- 2 L'osservatorio di cui al presente comma è una struttura organizzativa preposta:
 - a) all'osservazione, statica e dinamica, delle condizioni di legalità e di moralità richieste per il regolare e puntuale esercizio delle cariche amministrative, delle funzioni dirigenziali e di quelle esplicate da collaboratori/esperti che operano, sul piano istituzionale, esercitando ruoli di particolare importanza;
 - b) alla verifica della correttezza e della regolarità dei rapporti tra l'ente provincia, i suoi amministratori, i dirigenti e i collaboratori di vertice, al fine di accertare la sussistenza o il perdurare anche in relazione a determinate competenze e/o procedure delle condizioni di compatibilità e di imparzialità decisionale e funzionale, con specifico riferimento ai "ruoli" esercitati per conto e nell'interesse dell'ente e ai rapporti con l'utenza o, comunque, con i terzi interessati;
 - c) alla verifica delle condizioni di legalità, di imparzialità e di trasparenza delle procedure amministrative e delle attività di competenza della Provincia, con

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 4 di 33



Il Presidente

particolare riguardo per le procedure di appalto di lavori o per la fornitura di beni e/o servizi, ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario e quelle attivabili attraverso i "contratti in economia";

- d) alla verifica delle condizioni di esercizio delle cariche politico-amministrative rispetto ai basilari principi di moralità anche in relazione al codice etico dell'amministrazione provinciale, che sarà disciplinato nei successivi articoli;
- e) alla disamina, per le finalità previste dal presente regolamento, di fatti, evenienze e circostanze che abbiano attinenza, anche per via analogica, con le fattispecie in precedenza evidenziate.
- 3 L'osservatorio svolge le funzioni previste dal precedente comma secondo quanto previsto dal presente "disciplinare" attenendosi comunque a criteri di adeguata giustificazione e di congruità operativa rispetto alle finalità istitutive della struttura organizzativa.
- 4 L'osservatorio costituisce anche struttura per l'effettuazione di controlli interni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del T.U.O.E.L. con riferimento alle attività di cui al successivo capo III del titolo II.

- ART. 2 -

ANAGRAFE AMMINISTRATORI - DIRIGENTI - COLLABORATORI

- 1 Attraverso l'osservatorio sarà conseguita anche la finalità di istituire l'anagrafe degli amministratori e dei dirigenti/collaboratori con riferimento, per questi ultimi, per gli aspetti che interessano le competenze e le finalità dell'osservatorio stesso, ferme restando le norme di legge e di statuto e di regolamento in materia di rapporto di impiego e di servizio.
- 2 L'anagrafe prevista dal precedente comma consiste nella ricerca e nella raccolta di elementi informativi e/o documentali riferiti alle competenze dell'osservatorio disciplinate dal precedente art. $1-2^{\circ}$ comma sub lettere a, b, c, d, e e riguardanti:

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 5 di 33



Il Presidente

- a) gli aspetti documentali/informativi originari riferiti alle cariche dei consiglieri provinciali, con esclusione di operazioni di verifica riferite al periodo successivo alla convalida degli eletti per le motivazioni che saranno esplicitate nel comma successivo;
- b) i requisiti di eleggibilità/nomina e le condizioni di compatibilità concernenti il Presidente della Provincia e gli assessori provinciali nonché i requisiti e le condizioni richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti per il corretto esercizio delle funzioni di competenza del Segretario generale, dei dirigenti e dei collaboratori di vertice dell'ente;
- c) gli elementi di rilevanza penale riferiti ai soggetti di cui alla precedente lettera "b" qualora non abbiano dato luogo a provvedimenti di decadenza, destituzione o sospensione delle funzioni;
- d) ogni altro aspetto o condizioni ritenuto rilevante per le finalità dell'osservatorio e che si accettabile nel rispetto delle norme legislative che disciplinano l'acquisizione e l'eventuale elaborazione dei relativi elementi informativi e documentali.

3 – Gli aspetti documentali e informativi concernenti il Presidente del Consiglio Provinciale e i Consiglieri Provinciali, al di fuori della raccolta dei "dati anagrafici" previsti dal precedente comma sub lettera "a", sono demandati alle autonome determinazioni del Consiglio in relazione all'autonomia organizzativa prevista dalla legge regionale n.30/2000 e successive modifiche e integrazioni e fatta salva la possibilità, per il Consiglio stesso o per i singoli Consiglieri di chiedere l'applicazione dei normali criteri organizzativi e funzionali dell'osservatorio anche per l'acquisizione degli elementi informativi e documentali concernenti, durante l'esercizio del mandato, il Presidente del Consiglio, l'intero Consiglio o, in caso di mancata pronuncia consiliare, i singoli Consiglieri che si dichiarino interessati in tal senso.

- ART. 3 -

ESTENSIONE COMPETENZE OSSERVATORIO E RELATIVE OPERAZIONI DI ANAGRAFE AD ALTRI SOGGETTI

All, D.P. 90 28/10/2010 Pagina 6 di 33



1 – L'attività di verifica dell'osservatorio e le relative operazioni anagrafiche secondo quanto

previsto dai precedenti articoli 1 e 2 verranno svolte anche nei confronti:

- dei dirigenti, collaboratori o dipendenti incaricati nell'ambito dell'ufficio di supporto della Presidenza e/o della Giunta, se costituito ai sensi dell'art.90 del T.U.EE.LL. approvato con il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed in conformità alla specifica disciplina dettata in materia dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente:
- dei consulenti/esperti eventualmente incaricati dal Presidente ai sensi e per gli effetti dell'art.35 della L.R. 9/1986 e successive modifiche e integrazioni;
- degli amministratori, con qualsiasi qualificazione funzionale/amministrativa, di aziende speciali, istituzioni, società di capitali e strutture associative costituite/partecipate dalla Provincia con quote maggioritarie, nonché di coloro la cui nomina/designazione competa al Presidente della Provincia o ad altro organo di tale Ente ai sensi di legge e di statuto.

2 – I soggetti di cui al precedente comma e i dirigenti saranno inclusi, per le finalità previste dal precedente articolo 2 in apposita sezione anagrafica, distinta da quella relativa agli Amministratori Provinciali.

- ART. 4 -

FINALITA' DELL'OSSERVATORIO E DELL'ANAGRAFE AMMINISTRATIVA/BUROCRATICA

- 1 Gli elementi informativi e documentali acquisiti dall'osservatorio attraverso l'attività di verifica di sua competenza e trasfusi nella pertinente anagrafe sono finalizzate essenzialmente a supportare il Presidente della Provincia nell'esercizio delle competenze che la legge, lo statuto e i regolamenti gli attribuiscono in materia di:
 - nomina e revoca degli assessori della Provincia;

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 7 di 33



Il Presidente

- destinazione degli assessori alle diverse branche amministrative;
- conferimenti e revoca di incarichi dirigenziali secondo quanto previsto dalla legge;
- conferimento di incarichi a dirigenti/dipendenti di supporto e ad esperti;
- formulazione di indirizzi politico-amministrativi di competenza Presidenziale o da proporre alla Giunta o al Consiglio, a seconda delle rispettive competenze;
- verifica della trasparenza dell'attività amministrativa nei rapporti con l'utenza, con altri enti ed uffici esterni;
- accertamento condizioni di legittimità e di etica amministrativa per ogni determinazione consequenziale di competenza Presidenziale (in caso di esito negativo dell'accertamento);
- formulazione di direttive, di disposizioni di servizio, di indagini amministrative e di atti ispettivi dipendenti da elementi informativi acquisiti attraverso l'osservatorio;
- procedimenti politico-amministrativi, atti e provvedimenti di competenza del Presidente o da proporre ad altri organi.

Il supporto dell'osservatorio può essere chiesto dal Presidente o dalla Giunta per ogni altra finalità che richieda tale funzione di supporto e ciò anche al fine di soddisfare richieste di collaborazione avanzate da altri enti o uffici che ne abbiano l'interesse e la competenza nel rispetto delle finalità regolamentari.

- ART. 5 -

ORGANIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO: DOTAZIONI UMANE E STRUMENTALI

1 – L'osservatorio, costituendo un congegno organizzativo di livello politico-amministrativo, precipuamente a supporto del ruolo Presidenziale per le finalità esplicitate al precedente articolo, è allocato, strutturalmente e funzionalmente, nell'ambito dell' ufficio di supporto costituito ai sensi dell'art.90 del T.U.EE.LL.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 8 di 33



Il Presidente

- 2 L'organizzazione dell'osservatorio è disposta con provvedimento Presidenziale nel cui contesto dovranno essere specificati i seguenti aspetti organizzativi:
 - allocazione del pertinente ufficio-servizio;
 - dotazioni umane e strumentali;
 - criteri di funzionamento dell'ufficio servizio;
 - ogni altro aspetto organizzativo, dotazionale, strumentale e funzionale.
- 3 Con il provvedimento di cui al precedente comma è individuato il dipendente/collaboratore di supporto responsabile dell'osservatorio e dell'anagrafe politica-amministrativa.

- ART. 6 -

FUNZIONI DI SOPRINTENDENZA E DI GARANZIA

- 1 Le valutazioni di problematiche complesse accertate dall'osservatorio in ordine a fatti, circostanze e condizioni ritenuti rilevanti per il corretto esercizio delle cariche politico-amministrative o ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di moralità oppure per ogni altra finalità prevista dal presente regolamento verranno rimesse ad un soprintendente, che verrà nominato dal Presidente della Provincia tra soggetti che esercitano o abbiano esercitato ruoli di prestigio nell'organizzazione giudiziaria, universitaria, dello Stato, della Regione e degli enti locali e che si siano particolarmente distinti, oltre che per la particolare professionalità giuridico-amministrativa, per l'alto profilo sociale e morale.
- 2 Il Presidente della Provincia può richiedere al Sovrintendente pareri o elementi informativi su questioni, fatti e circostanze che abbiano attinenza, anche non diretta, con le competenze dell'anagrafe politico-amministrativa.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 9 di 33



Il Presidente

3 – Al Sovrintendente sono demandate anche le funzioni di alta vigilanza sull'osservatorio, comprendenti anche l'eventuale formulazione di criteri generali finalizzati a garantire la corretta puntuale e proficua funzionalità dell'osservatorio e dell'anagrafe amministrativa politica.

4 – Al sovrintendente dell'osservatorio, in relazione alle attività disciplinate dall'art. 147 del T.U.O.E.L., e riferite alle previsioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento, è riconosciuto un compenso professionale per l'attività prestata determinato contestualmente al conferimento dell'incarico, in funzione dello specifico apporto correlato alla professionalità espressa, e comunque non potrà essere superiore alla spesa, individuata con il provvedimento di incarico dei componenti, per il funzionamento della struttura preposta alla valutazione delle prestazioni dirigenziali.

Allo stesso spetta il rimborso di spese documentate e sostenute per i trasferimenti connessi all'incarico e per l'esercizio delle relative funzioni. Il regime di rimborso comprenderà anche, in ogni caso, le spese di viaggio per eventuali trasferte o missioni per ragioni d'ufficio o per la partecipazione a convegni o congressi e altre spese da sostenere per l'esercizio delle specifiche funzioni.

5 – Il Sovrintendente esercita le funzioni previste dal 1° comma del presente articolo secondo criteri e modalità fissati preventivamente dallo stesso, nel rispetto della presente disciplina regolamentare.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 10 di 33



TITOLO SECONDO

ESPLICITAZIONE COMPETENZE DELL'OSSERVATORIO

CAPO I°

VERIFICA CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - COMPATIBILITA' E MORALITA'

- ART. 7 -

VERIFICA CONDIZIONI DI LEGALITA' DELLE CARICHE POLITICO-AMMINISTRATIVE E DI ALTRI INCARICHI E RELATIVI EFFETTI

1 – In relazione ai precedenti articoli 1 e 2 l'osservatorio verifica, successivamente alla nomina, all'elezione o all'incarico, i requisiti e le condizioni richiesti dalla legge per il legittimo esercizio delle relative cariche politico-amministrative. Le verifiche concernono in particolare i requisiti e le condizioni richieste dalla legge sia per l'elezione alla carica o per il conferimento di incarichi politico-amministrativi (requisiti per l'eleggibilità o per la nomina) sia per il regolare svolgimento del mandato o della carica (requisiti di compatibilità).

Saranno riscontrate e verificate in particolare, anche attraverso l'acquisizione delle pertinenti certificazioni, le dichiarazioni di eleggibilità, di accettabilità dell'incarico e di compatibilità eventualmente rese dai soggetti interessati a corredo dell'atto di candidatura o dell'accettazione di incarichi o nomine o di istanze o dichiarazioni di disponibilità ad accettare cariche o a partecipare a procedure selettive specifiche.

2 – Le operazioni di verifica di cui al precedente punto riguardano gli amministratori della Provincia specificati nei precedenti articoli 1, 2 e 3 e verranno operate, con esclusione per le cariche di Presidente del Consiglio Provinciale e di Consigliere Provinciale, anche nel corso

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 11 di 33



Il Presidente

del mandato elettivo, nei riguardi degli incarichi assessoriale, di altri incarichi politico – amministrativi e degli incarichi dirigenziali.

3 – Le operazioni di verifica successive alla elezione, alla nomina e al conferimento degli incarichi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, saranno operate in contraddittorio con gli interessati o autonomamente in presenza della conoscenza, comunque acquisita, di fatti ed evenienze che prospettano l'esigenza o l'opportunità di eseguire adeguati specifici riscontri.

4 – Qualora a seguito delle operazioni di verifica vengano accertate condizioni ostative all'esercizio della carica saranno attivate le procedure previste dalla legge ai fini della relativa regolarizzazione.

In presenza di situazioni di incompatibilità rimovibili, accertate nei confronti di assessori provinciali o di amministratori di società o di organismi costituiti o partecipate dalla Provincia al Presidente è data facoltà al Presidente della Provincia di procedere alla relativa revoca anche senza l'attivazione del procedimento previsto dalla legge per l'eliminazione delle situazioni di incompatibilità e ciò qualora il Presidente stesso ravvisi l'opportunità di procedere in tal senso per ragioni di trasparenza o per altre motivazioni da esplicitare congruamente nel relativo provvedimento.

5 – Le operazioni di verifica concernenti i dirigenti saranno eseguite secondo quanto previsto dalla disposizioni legislative che regolano la materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia.

A tal fine saranno inoltre osservate le norme sul procedimento amministrativo e, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, le norme, le condizioni, le procedure previste dal "codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 12 di 33



Il Presidente

- 6 L'eventuale esito negativo dei riscontri effettuati in materia di incarichi dirigenziali o di altri incarichi assimilabili a tale fattispecie comporterà anche l'attivazione, attraverso il competente ufficio della Provincia, delle procedure di legge e di regolamento.
- 7 I risconti negativi a seguito degli accertamenti previsti dal presente articolo saranno resi noti alle competenti autorità e alla Procura della Repubblica qualora a seguito degli accertamenti stessi abbiano a rilevarsi ipotesi di reato o evenienze di rilevanza penale.

<u>- ART. 8 -</u>

ELEMENTI INFORMATIVI DI RILEVANZA PENALE

- 1 Attraverso l'Osservatorio saranno acquisiti elementi informativi, anche a cura dell'Amministrazione, relativi ai pregiudizi penali che influiscono, direttamente o indirettamente sul regolare e "trasparente" esercizio delle cariche politico-amministrative e delle funzioni esercitate dagli amministratori e dagli altri soggetti contemplati dal presente regolamento.
- 2 Rientrano nell'ambito previsionale delineato dal precedente comma le sentenze penali di condanna, le sentenze di condanna applicate su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, i decreti di rinvio a giudizio assunti nella competente sede penale, le informazioni di garanzia, i provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza e ogni altra misura di rilevanza penale che abbia incidenza sul trasparente esercizio della funzione pubblica.
- 3 L'acquisizione delle informazioni di cui al precedenti commi è mirata a soddisfare le finalità previste dal precedente art.4 consentendo di avere una esatta cognizione delle situazioni soggettive di rilevanza penale che interessano gli investiti dalle cariche e dalle funzioni di cui al presente regolamento anche al fine di attivare, in caso di necessità, i procedimenti prescritti dalla legge per ripristinare le condizioni di legalità e/o per individuare

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 13 di 33



Il Presidente

le misure e gli accorgimenti amministrativi ritenuti necessari od opportuni per garantire il rispetto delle condizioni di moralità e dei principi di coerenza e di trasparenza amministrativa.

4 – Per l'acquisizione degli elementi informativi previsti dal presente articolo e per consentire le conseguenti operazioni anagrafiche speciali previste dal precedente articolo 2 saranno predisposti, in sede di prima applicazione, appositi formulari da rimettere ai soggetti interessati per operare spontaneamente i pertinenti riferimenti, fatte salve le verifiche e gli eventuali accertamenti dell'ufficio dell'osservatorio.

Con criteri analoghi si procederà per l'aggiornamento delle comunicazioni nel corso del mandato. A tal fine saranno diramate dalla Presidenza della Provincia, con il supporto dell'ufficio dell' "osservatorio", apposite istruzioni operative.

5 – Le operazioni di acquisizione degli elementi informativi individuali disciplinate dal presente regolamento avverranno comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali.

A tale normativa soggiace anche l'eventuale utilizzazione, per specifiche finalità amministrative interne, degli elementi informativi stessi.

- ART. 9 -

RELAZIONE ESPLICATIVA A SEGUITO DI INFORMAZIONI DI GARANZIA, PROVVEDIMENTI DI RINVIO DI GIUDIZIO, APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DIVERSE DA QUELLE CHE DETERMINANO L'INCANDIDABILITA'

1 – Qualora gli elementi informativi comunicati dagli interessati o comunque acquisiti dall'Osservatorio si sostanziano, sul piano penale, in informazioni di garanzia o decreti di rinvio a giudizio o qualora ricorra l'applicazione di misure di prevenzione per fattispecie diverse da quelle che determinano, per legge, l'incandidabilità – o se successiva all'elezione la

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 14 di 33



Il Presidente

sospensione della carica o la decadenza – l'Osservatorio attiverà nei confronti dei soggetti interessati procedure di acquisizione di ulteriori elementi informativi mediante richiesta di apposita relazione nel cui contesto dovranno essere forniti i ragguagli del caso, anche con riferimento alla mancanza o all'eventuale sussistenza di refluenze ai fini del trasparente esercizio delle relative funzioni pubbliche.

- 2 Ove le informazioni dovessero riguardare gli altri soggetti presi in considerazione dal presente disciplinare, sarà richiesta agli interessati analoga relazione.
- 3 La relazione informativa speciale prevista dai precedenti commi mira a conseguire le finalità previste dal precedente art.5
- 4 Analoga relazione informativa potrà essere richiesta dal Presidente in caso di apprendimento di notizie concernente i soggetti di cui al presente regolamento che abbiano una qualche rilevanza sul piano penale o su quello morale.
- 5 Al Presidente è accordata la facoltà, in presenza delle evenienze di cui al 1° comma del presente articolo, di rimettere la questione al Sovrintendente dell'Osservatorio per l'acquisizione di adeguato parere.

- ART. 10 -

ILLICEITA'/ILLEGITTIMITA' E IPOTESI DI REATO DENUNCIATE ATTRAVERSO ESPOSTI O ATTRAVERSO SCRITTI ANONIMI

1 – All'Osservatorio verranno recapitate le copie di esposti o di atti anonimi comunque acquisiti con cui vengono rappresentati o denunciati fatti, evenienze e circostanze concernenti la Presidenza della Provincia o l'amministrazione provinciale e che abbiano rilevanza sul

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 15 di 33



Il Presidente

piano penale o amministrativo in conseguenza delle illegittimità eventualmente denunciate e/o o dei fatti illeciti espostiti negli atti stessi.

- 2 Relativamente agli atti di cui al precedente comma l'Osservatorio, eseguite le verifiche e i riscontri del caso, rassegna un referto contenente le valutazioni di merito operate in ordine ai fatti rappresentati, all'eventuale seguito procedurale da esperire ove si ponga tale esigenza e alla eventuale informativa da inoltrare alla Procura della Repubblica, alla quale comunque verrà rimesso il citato referto per le valutazioni del caso. Per la redazione del referto, l'Osservatorio si avvarrà del supporto del dirigente del settore interessato e, se del caso, del segretario generale della Provincia.
- 3 Le disposizioni che precedono mirano a tutelare, in caso di infondatezza degli esposti, il prestigio dell'ente Provincia e dell'amministrazione provinciale anche attraverso l'attivazione delle procedure mirate anche ad individuare gli autori degli scritti, ove ricorra l'ipotesi dell'esposto anonimo e ciò nel presupposto che tale "sistema" può essere mirato ad interrompere lo sviluppo di procedure amministrative pienamente legittime, per particolari interessi nutriti dagli autori stessi o per danneggiare altri soggetti o in ogni caso per conseguire scopi illegittimi/illeciti.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 16 di 33



TITOLO II° - ESPLICITAZIONE COMPETENZE DELL'OSSERVATORIO

CAPO II°

VERIFICHE ELEMENTI CHE INCIDONO SUL CORRETTO ESERCIZIO DELLE CARICHE E DELLE FUNZIONI

- ART. 11 -

VALUTAZIONE CONDIZIONI SOGGETTIVE INFLUENTI AI FINI DEL CORRETTO ESERCIZIO DELLE CARICHE E DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- 1 l'Osservatorio è competente anche a verificare le condizioni soggettive influenti ai fini della corretta tenuta e del regolare svolgimento dei rapporti degli amministratori, dei collaboratori di vertice e dei dirigenti con l'Ente provincia (attraverso i suoi organi) con gli altri enti, con gli uffici esterni e con l'utenza, con riferimento alla tipologia e all'ambito della carica politico-amministrativa esercitata e alle funzioni dirigenziali di vertice che vengono svolte in esecuzione degli incarichi e delle nomine, ed in relazione alle norme che disciplinano le funzioni e le cariche stesse.
- 2 In relazione al precedente comma l'Osservatorio attenzionerà essenzialmente le condizioni di compatibilità dei soggetti interessati e ogni altra condizione soggettiva/personale che abbia comunque incidenza ai fini del corretto, puntuale e trasparente esercizio delle cariche politico-amministrative e dei ruoli dirigenziali o di collaborazione di vertice.

- ART. 12 -

AMBITO DELLE VERIFICHE

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 17 di 33



Il Presidente

- 1 Nell'ambito previsionale di cui al precedente articolo rientra in particolare la disamina delle seguenti condizioni:
 - a) funzioni/attività professionali esercitati normalmente dagli amministratori ed eventuali refluenze delle stesse ai fini del corretto e trasparente esercizio della carica politico-amministrativa;
 - b) altre cariche "esterne", eventualmente esercitate, con o senza retribuzione, dagli amministratori dai dirigenti o da collaboratori di vertice;
 - c) altre funzioni eventualmente svolte dai soggetti interessati nel rispetto della legge che le disciplina, con contestuale verifica, per quanto concerne i dirigenti, delle specifiche autorizzazioni accordate dall'Ente di appartenenza ai sensi di legge;
 - d) incarichi e funzioni esercitati per conto e nell'interesse di altri enti pubblici, di associazioni senza finalità di lucro, di ditte e di aziende private e di strutture convenzionate e di altre organizzazioni comunque denominate che operano nel settore socio-economico;
 - e) rapporti di parentela o di affinità con amministratori di enti, associazioni e strutture private che intrattengono rapporti con la Provincia;
 - f) ogni altra condizione che abbia influenza, diretta o indiretta, sulle condizioni di regolarità, di moralità e di trasparenza di cui al presente regolamento.
- 2 Oltre a quelle elencate nel precedente comma potranno costituire oggetto di accertamento e di verifica altre condizioni che avviano una qualche rilevanza per le finalità di cui al presente articolo.

- ART. 13 -

AUTODICHIARAZIONE DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE SPECIFICHE

1 – Le condizioni soggettive previste dal precedente articolo saranno dichiarate dai soggetti interessati, mediante la compilazione di apposito formulario, successivamente al conferimento della carica amministrativa.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 18 di 33



2 – Saranno diramate adeguate istruzioni sia per la compilazione del formulario originario sia per dichiarare gli eventuali aggiornamenti nel corso del mandato o dell'espletamento della carica o degli incarichi previsti dal presente regolamento.

- ART. 14 -

CRITERI DI SVOLGIMENTO ED ESITO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA

- 1 A prescindere dall'autodichiarazione prevista dal precedente articolo e anche in relazione al contenuto della stessa l'Osservatorio compirà operazioni di verifica delle relative citate condizioni soggettive in via autonoma o a seguito di specifiche richieste da parte di amministratori, di esposti/denuncia, di scritti anonimi, di dibattiti consiliari concernenti la fattispecie e di ogni altro atto d'impulso.
- 2 Le risultanze delle verifiche saranno trasfuse in apposita relazione che sarà rimessa alla Presidenza della Provincia per quanto d'interesse e/o di competenza.
- 3 Le risultanze delle operazioni di verifica verranno utilizzate per ripristinare le situazioni di legalità e di trasparenza e per le finalità previste dal precedente art. 4.

Pagina 19 di 33 All. D.P. 90 28/10/2010



CAPO III

VERIFICA CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' E DI TRASPARENZA DELLE PROCEDURE D'APPALTO – TRASPARENZA DELLE PROCEDURE

<u>- ART. 15 -</u>

TRASPARENZA E LEGALITA' PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- 1 L'Osservatorio verificherà, con criteri metodologici adeguati e congrui, le condizioni di legalità e di trasparenza delle procedure amministrative di competenza della Provincia nonché le condizioni mirate a garantire l'imparzialità dell'attività amministrativa.
- 2 Le operazioni di verifica di cui al precedente comma concernono tanto gli atti degli organi politici quanto gli atti gestionali dei dirigenti e verranno eseguite in base alle norme legislative, statutarie e regolamentari in materia di procedimento amministrativo e di disciplina normativa materia o della fattispecie "trattata".
- 3 Formeranno oggetto di "osservazione" inoltre le condotte amministrative che incidono, direttamente o indirettamente, sulle condizioni di trasparenza, imparzialità e legalità dell'attività amministrativa concernente tanto il livello politico-amministrativo quanto quello gestionale.

- ART. 16 -

CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE E RELATIVO ESITO

1 – Per quanto concerne i criteri di svolgimento delle operazioni di verifica previste dal presente capo si rimanda al precedente art. 14 (capo II).

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 20 di 33



<u>- ART. 17 -</u>

VERIFICA CONDIZIONI DI LEGALITA' E DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE D'APPALTO

- 1 All'Osservatorio viene demandata anche la funzione di verificare lo svolgimento delle procedure d'appalto esperite dalla Provincia per l'acquisizione di beni e/o servizi e per l'appalto dei lavori.
- 2 Le verifiche saranno estese anche alle procedure di cottimo fiduciario e a quelle "in economia" previste dalla legge e dai regolamenti interni.
- 3 Le verifiche previste dal presente articolo avranno lo scopo di accertare eventuali irregolarità procedurali, sospetti di turbativa negli incanti e nelle procedure, introduzione di condizioni che limitano immotivatamente la competitività e la trasparenza delle procedure d'appalto, anche in relazione al principio della libera partecipazione alle gare ufficiose introdotto dall'amministrazione provinciale con apposita direttiva.

- ART. 18 -

ESITO DELLE VERIFICHE OPERATE IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI APPALTO

- 1 A seguito delle verifiche delle procedure d'appalto specificate al precedente articolo l'Osservatorio rassegnerà apposito referto contenente le specificazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e ogni altra valutazione specifica utile.
- 2 I referti di cui al precedente comma verranno utilizzati per impartire, in caso di accertata esigenza in tal senso, direttive politico-amministrative mirate a ripristinare le condizioni di legalità e a garantire, per l'avvenire, la regolarità e la trasparenza delle procedure d'appalto

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 21 di 33



Il Presidente

nonché ad incentivare la partecipazione delle ditte nelle procedure di pubblico incanto e in quelle che ammettono la libera partecipazione delle ditte interessate.

- ART. 19 -

CONGEGNI DISCIPLINARI PER LE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE PROCEDURE D'APPALTO

- 1 L'Osservatorio eseguirà le operazioni di verifica delle procedure d'appalto previste nei precedenti articoli a seguito:
 - di richiesta fattane dalla Presidenza della Provincia;
 - di segnalazioni operate dal presidente di Commissione di gare d'appalto;
 - di iniziativa autonoma dell'Osservatorio;
 - di esposti/denunce, anche anonime;
 - di altre esigenze debitamente accertate ed adeguatamente formalizzate.
- 2 L'esito delle verifiche, qualora coinvolga aspetti di rilevanza penale, sarà rimesso alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 22 di 33



TITOLO TERZO

DISCIPLINA DELL'ANAGRAFE POLITICO-AMMINISTRATIVA

- ART. 20 -

STRUTTURAZIONE DELL'ANAGRAFE POLITICO-AMMINISTRATIVA: SCHEDARI

- 1 L'anagrafe politico-amministrativa si sostanzia nella registrazione degli elementi informativi definiti nei precedenti articoli e riferiti:
 - al Presidente della Provincia Regionale di Trapani;
 - ai Consiglieri Provinciali (limitatamente ai dati raccolti successivamente alla convalida degli eletti, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2 ultimo comma);
 - agli assessori provinciali;
 - ai dirigenti dell'ente assunti a tempo indeterminato o determinato o incaricati delle funzioni dirigenziali ai sensi di legge, compresi i dirigenti eventualmente destinati all'ufficio di supporto agli organi politici, se costituiti ai sensi dell'art.90 del T.U.EE.LL.;
 - ai collaboratori/esperti di vertice compresi quelli incaricati dal Presidente ai sensi dell'art.35 della L.R. 9/1986 e successive modifiche;
 - agli amministratori di strutture associative semplici o consortili, di società di capitali, di enti, aziende istituite o partecipate dalla Provincia, se nominati dal competente organo della Provincia stessa.
- 2 Gli elementi informativi e documentali raccolti dall'Osservatorio confluiranno nell'anagrafe amministrativa e costituiranno una "banca dati" ordinata mediante "schedari" distinti per tipologia di soggetti tra quelli specificati al precedente comma e per tipologia d'informazione in relazione alle funzioni dell'Osservatorio disciplinate dai precedenti articoli del presente regolamento.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 23 di 33



Il Presidente

- 3 Per l'articolazione strutturale analitica dell'anagrafe politico-amministrativa sarà approntato apposito progetto da sottoporre all'approvazione del Presidente della Provincia.
- 4 Gli schedari dell'anagrafe amministrativa costituiti al momento del "primo impianto" saranno aggiornati successivamente al rinnovo degli organi amministrativi della Provincia a seguito delle consultazioni elettorali previste dalla legge.

L'aggiornamento degli schedari concernerà anche i dirigenti, i collaboratori di vertice mentre lo schedario degli amministratori di strutture associative, di aziende e di altri enti designati o nominati dal Presidente della Provincia avverrà contestualmente alla nomina o all'incarico.

- ART. 21 -

RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI – CONSENSO DEGLI INTERESSATI – EVENTUALE AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE

- 1 La raccolta, l'elaborazione, la conservazione, l'aggiornamento e l'utilizzazione per le finalità previste dal presente regolamento degli elementi informativi costituenti l'anagrafe politico-amministrativa soggiace al rispetto delle norme dettate, in materia di protezione dei dati personali, dal Codice approvato con il decreto legislativo 196/2003.
- 2 Il consenso degli interessati per l'acquisizione dei pertinenti elementi informativi verrà formalizzato con la sottoscrizione di apposito "modello" e s'intende riferito, genericamente e senza soluzioni di continuità, alle finalità previste deal presente articolato.
- 3 Qualora non ricorra il consenso degli interessati sarà attivata, in caso di inderogabile esigenza in tal senso, la procedura per l'acquisizione dell'autorizzazione del Garante con l'osservanza della procedura di legge.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 24 di 33



- ART. 22 -

PARTECIPAZIONE AGGIORNAMENTO ELEMENTI RACCOLTI DALL'ANAGRAFE

- 1 All'aggiornamento degli elementi informativi raccoltI dall'anagrafe, successivamente agli adempimenti originari, si provvederà in caso di nomina di nuovi amministratori, nuovi dirigenti o esperti collaboratori e nel caso in cui vengano positivamente attivate procedure di acquisizione di nuovi elementi informativi a seguito di comunicazione fattane dagli interessati o a seguito di accertamenti d'ufficio attivati autonomamente o per atti d'iniziativa e d'impulso interni o esterni, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 2 Le operazioni di aggiornamento saranno partecipate agli interessati nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo e del Codice delle norme in materia di protezione di dati personali.
- 3 Le operazioni di aggiornamento verranno effettuate esclusivamente per le finalità regolamentari e potranno avvenire anche attraverso "scambi collaborativi" con altre competenti autorità, se ed in quanto previsti dalla legge.

- ART. 23 -

ACCESSO ALL'ANAGRAFE - ACCERTAMENTI DI RILEVANZA PENALE

1 – L'accesso ai dati raccolti dall'anagrafe attraverso l'Osservatorio sarà consentito ai diretti interessati con l'osservanza della procedura di legge ed ai soggetti competenti ad adottare provvedimenti per il conseguimento delle finalità specifiche previste dal presente regolamento.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 25 di 33



Il Presidente

- 2 Nell'ambito della collaborazione istituzionale l'accesso all'osservatorio verrà consentito, nel rispetto della legge che disciplina la materia, ad altre autorità di livello superiore che abbiano interesse ad attivare il "diritto di visione" per finalità istituzionali.
- 3 L'accertamento di fatti di rilevanza penale da parte dell'Osservatorio, anche in sede di revisione delle schede anagrafiche, comporterà la denuncia dei fatti alla competente autorità giudiziaria secondo quanto previsto dalla legge.

<u>- ART. 24 -</u>

MISURE DI SICUREZZA – DISTRUZIONE ELEMENTI INFORMATIVI

- 1 Per la custodia degli elementi informativi anagrafici verranno attivate, da parte del responsabile del servizio, misure di sicurezza adeguate e congrue secondo quanto previsto dalla legge che regola la materia.
- 2 Le misure di garanzia e di sicurezza previsti dal precedente comma concerneranno tanto gli elementi informativi acquisiti e custoditi con strutture informatiche, tanto le strutture ordinarie d'archivio corrente.
- 3 Cessata la ragione della custodia degli elementi informativi si procederà alla distruzione dei dati informativi raccolti secondo quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 26 di 33



TITOLO QUARTO

LINEE DIRETTIVE PER L'APPRONTAMENTO DEL CODICE ETICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

- ART. 25 -

APPRONTAMENTO DI UN CODICE ETICO - CONTENUTO DEL CODICE

- 1 Saranno emanate da parte del Presidente della Provincia direttive politico-amministrative e disposizioni operative e procedurali per l'approntamento del CODICE ETICO DELLA PROVINCIAL REGIONALE DI TRAPANI.
- 2 Il codice edico conterrà le regole morali basilari che dovranno seguire gli amministratori della Provincia, delle società e delle azienda partecipate, il Segretario Generale, i dirigenti e i dipendenti dell'ente, gli esperti collaboratori nell'esercizio dei ruoli e delle funzioni di rispettiva competenza.
- 3 Le regole di cui al precedente comma conterranno criteri comportamentali ritenuti imprescindibili per il corretto esercizio del ruolo politico amministrativo e delle funzioni burocratiche e di quelle di collaborazione consulenziale, nei casi previsti dalla legge.

- ART. 26 -

FINALITA' DEL CODICE ETICO

1 – Il codice etico previsto dal precedente articolo mira a conseguire l'obiettivo generale di introdurre nell'ente Provincia un sistema di amministrazione basato su principi e valori etici "condivisi" da seguire nelle condotte politico-amministrative e in quelle gestionali di carattere

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 27 di 33



Il Presidente

burocratico per prevenire o reprimere attività illegittime o illecite e per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2 – Il codice etico mira ad introdurre e ad attivare una cultura organizzativa ed operativa fondata sui principi costituzionali della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della Provincia.

<u>- ART. 27 -</u>

ARTICOLAZIONE STRUTTURALE DEL CODICE ETICO

- 1 Il codice etico sarà strutturato in maniera adeguata ed osserverà il principio della congruità delle relative norme rispetto alle finalità etiche da conseguire.
- 2 Il codice etico, in particolare conterrà:
 - a) principi etici che dovranno sostenere l'attività di quanto operano per l'ente, tenendo conto della diversificazione e dell'importanza dei ruoli e delle relative funzioni;
 - b) norme comportamentali essenziali che dovranno essere seguite dagli amministratori, dai dipendenti e dai collaboratori per la buona tenuta dei rapporti con l'ente, con gli altri soggetti di livello istituzionale e con l'utenza;
 - c) altre regole comportamentali ritenute importanti per il buon funzionamento dell'amministrazione e degli uffici dell'ente Provincia.
- 3 Il codice sarà improntato ai principi comportamentali basilari che saranno esplicitati nel successivo articolo.

- ART. 28 -

PRINCIPI GENERALI E NORME COMPORTAMENTALI FONDAMENTALI DA INTRODURRE NEL CODICE ETICO

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 28 di 33



Il Presidente

- 1 I principi e le norme comportamentali generali che dovranno essere seguite dai destinatari del codice, sono si seguenti:
 - a) integrità, intesa come comportamento rispettoso della dignità degli altri ma al tempo stesso atto a respingere "pressioni" segnalazioni o sollecitazioni esterne" che si pongano come nocumento rispetto al corretto e normale svolgimento dell'attività amministrativa;
 - b) indipendenza, obiettività e imparzialità nei comportamenti politico-amministrativi e in quelli gestionali di carattere burocratico e ciò nel senso che tali comportamenti devono tendere al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - operare nel pieno rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti interni;
 - avere capacità di sottrarsi a forme di condizionamento illecito o che comunque possano incidere negativamente nell'esercizio delle cariche, degli incarichi e delle funzioni pubbliche;
 - non avere interessi privati e/o di parenti o affari nell'esercizio dei ruoli politicoamministrativi o delle funzioni burocratiche;
 - evitare condizionamento discriminatori di qualsiasi genere;
 - evitare conflitti di interesse per ragioni di parentela, attività o per qualsiasi altra ragione;
 - evitare l'adozione di atti/provvedimenti che interessano o concernono direttamente al disponente;
 - astenersi da ragioni di convenienza derivanti da valutazioni diverse da quelle attinenti alla regolarità amministrativa;
 - tenere rapporti corretti con gli amministratori e con i superiori gerarchici nell'ottica di concorrere al miglioramento dell'organizzazione e dell'operato degli uffici;
 - osservare i prescritti criteri di riservatezza, di correttezza, di corretta utilizzazione delle risorse umane e strumentali;
 - rifiutare agevolazioni o regali che si pongano in contrasto con i principi di correttezza, di moralità e di integrità etico-morale;

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 29 di 33



Il Presidente

- non ostacolare le attività di controllo e di verifica disposti dall'amministrazione per accertare i risultati amministrativi o per compiere altre valutazioni previste dalla legge;
- utilizzare strutture informatiche e strumentali esclusivamente per soddisfare specifiche esigenze d'ufficio;
- agire e collaborare per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e il buon andamento della pubblica amministrazione operando per migliorare il prestigio e la funzionalità dell'ente in ogni circostanza.
- 2 Il codice conterrà inoltre ogni altro principio, basilare o di dettaglio, ritenuto necessario ed opportuno per il conseguimento delle relative finalità.

<u>- ART. 29 -</u>

CRITERI SANZIONATORI

- 1 Il codice disciplinerà il sistema sanzionatorio nel rispetto, per quanto concerne i dipendenti dell'ente, delle norme che disciplinano la materia.
- 2 Per quanto concerne le violazioni accertate e contestate agli amministratori, secondo le modalità e i criteri che saranno previsti dal codice stesso, saranno configurate specifiche conseguenze politico-amministrative, nel rispetto delle vigenti norme ordinamentali e procedimentali.

All, D.P. 90 28/10/2010 Pagina 30 di 33



TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 30 -

EVENTUALI DIRETTIVE O DISPOSIZIONI PRESIDENZIALI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1 Al fine di dare piena e pronta attuazione al presente regolamento saranno diramate direttive Presidenziali qualora venga accertata l'esigenza di disporre di ulteriori di disposizioni di maggiore dettaglio.
- 2 Compete inoltre al Presidente la diramazione di disposizioni e di istruzioni di servizio concernenti l'organizzazione e l'operatività dell'ufficio dell'osservatorio e dell'anagrafe amministrativa.

- ART. 31 -

ATTIVAZIONE DELL'OSSERVATORIO E DELL'ANAGRAFE

- 1 L'Osservatorio dovrà compiere i primi elementi di valutazione e di accertamento previsti dal presente regolamento entro il mese di dicembre 2010.
- 2 Entro il termine previsto dal precedente comma dovrà essere definito l'impianto del servizio di anagrafe del presente regolamento.
- 3 I termini di cui ai precedenti commi potranno essere prorogati, in presenza di adeguati motivi giustificativi, dal Presidente della Provincia con apposito provvedimento.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 31 di 33



<u>- ART. 32 -</u>

PREDISPOSIZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVO REGIME TRANSITORIO

- 1 Il codice etico previsto nel precedente articolo 25 verrà predisposto, seguendo le direttive di servizio che diramerà il Presidente della Provincia, entro il 31/12/2010.
- 2 Nelle more della definizione del codice etico, saranno dettate dal Presidente, direttive e disposizioni di servizio per l'immediata applicazione dei principi etici generali di cui al precedente art.28.

<u>- ART. 33 -</u>

DISPOSIZIONE OPERATIVA TRANSITORIA

- 1 Nelle more di definire l'organizzazione dell'Osservatorio e dell'Anagrafe potranno essere eseguite operazioni parziali ritenute urgenti a seguito di richieste fattene dal Presidente della Provincia, di esposti denunce concernenti fatti e circostanze determinate o per altre cause giustificative debitamente accertate.
- 2 L'esito delle verifiche previste dal precedente comma sarà reso noto al Presidente della Provincia e/o al competente organo della Provincia per quanto eventualmente di competenza.

- ART. 34 -

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1 – Il presente regolamento, contenendo disposizioni di carattere organizzativo riconducibili nella fattispecie della regolamentazione degli uffici/servizi dell'ente, sarà sottoposto alla Giunta, per la sua approvazione, mediante apposita proposta del Presidente della Provincia.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 32 di 33



Il Presidente

Dopo l'esecutività della relativa deliberazione sarà ripubblicato all'albo dell'ente per 15 giorni ai sensi di legge ed entrerà in vigore il giorno immediatamente successivo.

2 – Il regolamento sarà ritenuto, pur nel rispetto della sua autonomia formale, come parte integrante del vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

All. D.P. 90 28/10/2010 Pagina 33 di 33